

in data 9/06/2021 il Tribunale emetteva decreto ai sensi dell'art. 162, comma 1. L.f. concedendo termine alla ricorrente sino a 15 dalla comunicazione del decreto al fine di superare le criticità evidenziate dal Tribunale nonchè dal Commissario nel proprio parere preliminare depositato in data 4/05/2021;

in data 28/06/2021 la ricorrente depositava "Memoria integrativa autorizzata alla proposta di concordato preventivo presentata il 6.04.2021" con relativi allegati tra cui il piano concordatario, successivamente integrata in data 12/07/2021 e in data 29/07/2021 all'esito del contraddittorio con il Commissario Giudiziale;

il Commissario Giudiziale ha depositato il proprio parere in data 30/07/2021;

rilevato che

nel termine assegnato dal Tribunale, successivamente prorogato, la ricorrente ha depositato la proposta, il piano e la restante documentazione su cui verteva la riserva di successiva produzione; la proposta risulta deliberata dall'amministratore unico, ex art. 152 L. Fall, come risulta dalla documentazione in atti;

la società ricorrente ha esposto le cause e le circostanze che hanno determinato lo stato di crisi in cui attualmente versa e le ragioni della proposta di concordato;

la ricorrente ha proposto un concordato con continuità aziendale, con suddivisione in classi e transazione fiscale e previdenziale, con previsione di pagamento integrale dei crediti prededucibili e dei creditori privilegiati; del pagamento parziale degli altri creditori privilegiati e dei creditori chirografari;

in particolare, si richiamano i contenuti essenziali della proposta:

- (a) pagamento integrale delle spese di giustizia e degli altri crediti maturati in prededuzione;
- (b) pagamento integrale dei creditori con privilegio generale (esclusi i dipendenti che rimangono in forza alla società e che non richiedono un'immediata liquidazione) entro un anno dall'omologazione del concordato;
- (c) pagamento parziale, nella misura dell'80% (75% + 20% del 25% declassato al chirografo) ed entro un anno dei tributi erariali e dei contributi previdenziali a norma dell'art.182 ter L.F.;
- (d) pagamento dei creditori chirografari nella misura del 20% in ratei dilazionati dal 2023 al 2025.

unitamente al ricorso è stata depositata documentazione finalizzata a comprovare la sussistenza delle condizioni formali, soggettive e oggettive, per l'ammissione al tipo di procedimento richiesto;

il Commissario Giudiziale ha espresso parere favorevole;

la ricorrente ha integrato le criticità esposte con provvedimento del 9/06/2021;

dalla documentazione allegata all'istanza emergano sufficienti elementi positivi per il giudizio a cognizione sommaria richiesto in questa sede, giudizio tuttavia destinato a subire un riesame maggiormente approfondito nell'ulteriore corso della procedura, all'esito degli accertamenti demandati al commissario giudiziale, che si ritiene opportuno confermare nel nominato ausiliario; alla stregua delle considerazioni e alle condizioni suesposte sussistano le condizioni di ammissibilità del concordato previste dalla legge e che quindi la proposta possa essere accolta e la ricorrente possa essere ammessa alla richiesta procedura concordataria; ai fini della quantificazione del fondo spese ex art. 163 L.F., devono essere computate esclusivamente le presumibili spese per il pagamento dei compensi a favore del Commissario Giudiziale e del Liquidatore, oltre ad eventuali spese di perizia; la ricorrente ha commisurato in euro 230.000,00 il fondo spese per compensi a favore degli organi della procedura e dei periti estimatori;

P.Q.M.

- 1) dichiara aperta la procedura di concordato preventivo della società NEW COLD SRL, con sede legale in Lodi, Via del Contarico n. 36;
- 2) delega alla procedura la Dott.ssa Ada Cappello;
- 3) nomina Commissario Giudiziale la dott.ssa Sonia Polvara;
- 4) ordina la convocazione dei creditori per l'udienza del giorno **12/01/2022 ore 12,00** avanti al Giudice Delegato;
- 5) dispone:
 - che il presente decreto sia comunicato al commissario a cura della cancelleria;
 - che il presente decreto sia comunicato dal commissario al ricorrente, nonché ai creditori, entro il termine di quindici giorni dalla data di pubblicazione;
 - dispone che entro il termine di quindici giorni dalla predetta comunicazione la società ricorrente depositi presso la cancelleria l'importo di € 46.000,00 pari al 20 % della somma prevedibilmente necessaria per l'intera procedura, il tutto su di un conto corrente bancario intestato alla procedura, consegnando la ricevuta del versamento a mani del Cancelliere o mediante modalità telematica;
 - che il presente decreto venga pubblicato nelle forme previste dall'art. 166 L. Fall. nonché sul quotidiano "Il Cittadino".

Così deciso in Lodi nella camera di consiglio del 5 agosto 2021

Il Presidente rel. est.
dott.ssa Ada Cappello